

S T A T U T O

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'associazione denominata "Il Sogno di Tommi" Associazione di promozione sociale.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede nel comune di Genova, piazza Leopardi 16/1.

L'assemblea degli associati ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato o in un Comune diverso.

Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II - SCOPI - ATTIVITA' -FINALITA' - PATRIMONIO SOCIALE - PROVENTI

Articolo 4 - Scopo sociale

L' Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- 1) Promuovere il concetto di "salute globale" e sostenere il benessere inteso non unicamente come assenza di malattia, ma come stato di benessere fisico, psicologico e sociale che consente di attingere alle proprie risorse personali e a partecipare a quelle della comunità.
- 2) Realizzare servizi di accoglienza e di sostegno, ed interventi educativi di sostegno ai bimbi ospedalizzati o in assistenza domiciliare e alle loro famiglie.
- 3) Sostenere la famiglia sia nei normali compiti di sviluppo sia nelle situazioni di sofferenza e di disagio sul piano educativo, sociale, sanitario, psicologico.
- 4) Promuovere ed incentivare azioni con finalità educative e culturali rivolte ai minori, alle famiglie, alla cittadinanza con l'obiettivo di sviluppare processi virtuosi di integrazione, collaborazione e partecipazione.
- 5) Promuovere la cultura dell'"arco della vita", che supera la visione della vita parcellizzata in nicchie generazionali, e facilitare la comunicazione e la relazione intergenerazionale.
- 6) Sviluppare la sperimentazione del lavoro di rete, come risorsa di una "comunità" che si prende cura dei problemi che sorgono al suo interno e se ne fa carico.
- 7) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Detti scopi saranno espletati nei seguenti ambiti: educativo, sportivo, sociale, musicale, culturale.

Art. 5 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l' Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite degli associati e può organizzare attività quali:

- 1) Ideare e realizzare progetti rivolti a famiglie, bambini, giovani, adulti di tutte le età, sesso, religione, politica ed estrazioni sociali, soggetti a rischio di marginalità o suscettibili di programmi di recupero, e mirati a specifiche aree di sostegno, sulla base di un'azione di analisi dei bisogni e delle risorse esistenti e nell'ottica di costruire collegamenti tra i diversi apporti specialistici e di attivare, organizzare ed integrare la varietà di risorse informali e formali.
- 2) Realizzare servizi di accoglienza e sostegno ed interventi educativi di sostegno ai bimbi ospedalizzati o in assistenza domiciliare e alle loro famiglie.
- 3) Promuovere ed organizzare attività sportive dilettantistiche che incoraggino la dimensione ludica e relazionale dell'attività sportiva e realizzare laboratori ludico-educativi nell'ottica di promuovere il benessere di minori, adulti e famiglie e di sviluppare apprendimento dall'esperienza.
- 4) Organizzare corsi di formazione, convegni, seminari ed iniziative culturali quali occasioni di riflessione e di sviluppo di strategie e modalità comunicative ed educative utili a sviluppare dei cambiamenti.
- 5) Creare contesti che possano accogliere e promuovere possibili relazioni educative tra anziani, adulti, giovani e bambini.
- 6) Fornire consulenza specialistica nell'ambito pedagogico-educativo.
- 7) Sviluppare attività di Found Raising.

Articolo 6 - Finalità

L'associazione non ha fini di lucro e agirà nel rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

E' altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dalla elettività e gratuità delle cariche associative, nonché dall'obbligatorietà del rendiconto.

L'associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie, utili o opportune per il raggiungimento dei suoi fini nel rispetto delle normative di legge vigenti.

Articolo 7 - Mezzi finanziari

L'associazione è dotata di autonomia patrimoniale amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote sociali e contributi
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi delle prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altri proventi compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni, e finalizzate alle detrazioni di imposta o alle deduzione del reddito imponibile.

Titolo III - ASSOCIATI - AMMISSIONE - DIRITTI E OBBLIGHI - QUOTA ASSOCIATIVA - CESSAZIONE

Artico 8 - Associati

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, aderendo alle finalità istituzionali dell'associazione.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte della associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di irreprensibile condotta morale e civile.

Gli associati sono ammessi a norma del successivo articolo 10.

Articolo 9 - Ammissione degli associati

La domanda di ammissione ad associato, deve essere presentata al Consiglio Direttivo su apposito modulo e deve contenere:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attività lavorativa svolta e codice fiscale;
- la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone;
- l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- l'impegno al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, con criterio insindacabile, accerta l'esistenza dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, decide sull'ammissione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, salvo che lo stesso non deliberi, a maggioranza, di rimettere la decisione sull'ammissione dei nuovi associati all'assemblea degli stessi.

A seguito dell'ammissione, l'associato dovrà essere iscritto nel registro degli associati.

Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l'esito.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati.

Il trattamento dei dati personali, acquisiti all'atto dell'iscrizione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo: tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Articolo 10 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a recedere dall'associazione, ad essere eletti alle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

L'associazione può in casi di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, dei regolamenti interni, qualora formati, e delle deliberazioni degli organi dell'associazione. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti e l'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Gli associati sono tenuti altresì a pagare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota sociale, nella misura di volta in volta determinata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11- Quota associativa

La quota associativa a carico degli associati è fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato o di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi ragione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di altri esborsi rispetto al versamento della quota annuale.

E' comunque facoltà degli associati eseguire versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto, salvo che non siano effettuati in forza di delibera dell'assemblea degli associati che ne potrà anche determinare modi e termini per la restituzione.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 12 - Cessazione della qualità di associato

La qualifica di associato si perde:

- per recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per esclusione;
- a causa di morte.

L'associato può sempre recedere dalla associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un associato è deliberata dall'assemblea degli associati, con delibera motivata ed assunta a maggioranza dei membri, nei confronti degli associati:

- che tengano comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- che siano inadempienti ai doveri derivanti dalla qualità di associato o per insolvenza degli obblighi, comunque ed a qualsiasi titolo assunti, nei confronti dell'associazione;
- che siano inosservanti delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno, se formato, e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

La delibera di esclusione deve essere notificata all'associato escluso entro 15 giorni e produce effetti decorsi sei mesi dalla notifica senza che sia impugnata dall'associato interessato.

L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e, se nominati:
- d) il Segretario - Tesoriere;
- e) il Collegio Sindacale o il Revisore.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

TITOLO V - ASSEMBLEA

Articolo 14 - Assemblea

L'assemblea è composta di tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, sia in prima che in seconda convocazione:

- mediante avviso esposto nell'albo all'interno della sede della associazione contenente l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima;

- mediante comunicazione inviata per lettera ordinaria o per raccomandata a mano o con avviso di ricevimento, per fax o per posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un giorno.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o qualora sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o in un qualsiasi altro luogo indicato dal Presidente o da chi ne fa le veci, purché in Liguria.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da suo delegato nominato dai membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti aspetti:

- a) provvede all'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) approva il preventivo ed il consuntivo economico e finanziario entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- d) propone iniziative con relative indicazioni circa modalità e supporti organizzativi.
- e) ratifica ammissioni ed esclusioni di soci, deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) approva l'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Ogni associato ha diritto ad un voto e non potrà rappresentare per delega più di tre associati.

Non sono ammesse deleghe a persone diverse dagli associati.

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti aspetti:

- a) approvazione di modifiche dello Statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci;

Hanno diritto a partecipare alle assemblee e ad essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le delibera dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro che verrà conservato presso la sede dell'associazione a cura del segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia.

TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE - NOMINA E DURATA IN CARICA - ATTRIBUZIONI - RIUNIONI

Articolo 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea degli associati, composto di un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che sarà determinato dall'assemblea degli associati all'atto della nomina.

Articolo 16 - Durata in carica

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto nei successivi commi, se nell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli.

Articolo 17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide in merito alla destinazione delle risorse economiche dell'associazione stessa, in conformità allo Statuto.

Il Consiglio Direttivo, inoltre:

a) designa nel proprio ambito, se non vi ha provveduto l'assemblea degli associati, il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, e un segretario-tesoriere;

b) predispone il consuntivo economico e finanziario depositandolo presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione di tutti gli associati;

c) delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione delle iniziative promosse dall'associazione e, laddove i mezzi in possesso dell'associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi; di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerche esterne;

d) delibera a maggioranza sull'ammissione dei nuovi associati e sull'esclusione di associati, salvo successiva ratifica dell'assemblea;

e) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

f) determina la quota associativa annuale.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni

Articolo 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri e comunque almeno una volta l'anno, per la predisposizione del consuntivo economico e finanziario dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione collegiale.

Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se vi intervenga la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

TITOLO VII - ALTRI ORGANI SOCIALI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Articolo 19 - Presidente

Il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente

statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea degli associati e la presiede e ne esegue le deliberazioni, sovrintendendo all'andamento generale dell'associazione.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Articolo 20 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è un membro del Consiglio Direttivo con l'investitura speciale di sostituire temporaneamente il Presidente quando questi è impossibilitato a svolgere i propri compiti.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente rappresenta il Presidente assente o impedito e ne possiede tutti i poteri, con esclusione della rappresentanza legale e della sottoscrizione di atti amministrativi nei confronti di terzi, salvo che non abbia procura specifica del Presidente con potere di firma.

Le nomine e le revoche del Vice Presidente devono essere trascritte negli atti del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente non può svolgere i compiti del Presidente quando questi è nel pieno delle sue funzioni.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'associazione si trovi definitivamente senza Presidente, il Vice Presidente assume i compiti di Presidente ed è deliberato il suo subentro temporaneo alla carica di Presidente pro tempore.

Articolo 21 - Segretario - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eleggere, tra i propri membri, o anche al di fuori degli stessi, un segretario-tesoriere.

Spetta al segretario-tesoriere:

- redigere i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, curando l'aggiornamento dei rispettivi libri sociali;
- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- tenere la contabilità ed aggiornare gli altri libri sociali;
- emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- gestire la cassa sociale.

Le due funzioni possono essere suddivise tra due membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI - AVANZI DI GESTIONE

Articolo 24 - Esercizio sociale - Bilanci

L'esercizio sociale è compreso tra il 1 Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del rendiconto ai sensi di legge.

Il rendiconto viene depositato nella sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Articolo 25 - Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ma dovranno essere destinati a favore di attività istituzionali prevista nello statuto dell'associazione.

Articolo 26 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze prescritte sub articolo 14 del presente statuto. In tal caso, l'assemblea con apposita deliberazione, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, che possono essere indicati anche fra i non associati, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio della medesima dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra gli associati e l'associazione, anche se promosse da amministratori ed organo di controllo ovvero nei

loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise, in tutti i casi non vietati dalla legge, da un arbitro unico nominato, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione nel cui ambito ha sede l'associazione.

Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su domanda della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione.

L'arbitro deciderà entro 90 giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali regole di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera degli associati con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritti al voto.

Gli associati assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 28 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.